

FAI - CISL

FEDERAZIONE AGRICOLA, ALIMENTARE, AMBIENTALE, INDUSTRIALE ITALIANA

STATUTO

Approvato dal Congresso Nazionale tenutosi a Riccione in data 26 maggio 2017

PREAMBOLO

PATTO DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la Liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del paese;
4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;
5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica, e miranti esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della nazione;
3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
4. promuovere con ogni mezzo, ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della nazione;

5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

**DENOMINAZIONE – SEDE – SETTORI MERCEOLOGICI DI
COMPETENZA**

(Artt. 1-2-3)

Art. 1

E' costituita la Federazione Agricola, Alimentare, Ambientale, Industriale italiana, il cui acronimo è F.a.i. - d'ora innanzi, Fai o Federazione - con sede in Roma.

La Fai è un'associazione privata non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 ss. del codice civile e s'ispira ai valori — principi del personalismo, della solidarietà, della democrazia e del lavoro propri della Costituzione italiana.

Art. 2

La Fai aderisce alla Cisl di cui accetta lo statuto e, in particolare, s'impegna a rispettare, nella sua azione di tutela e rappresentanza, i principi e le direttive di cui all'articolo 2 dello stesso.

In sede internazionale la Federazione aderisce alla Effat, alla Etf ed alla Uita.

Art. 3

La Federazione promuove, organizza, rappresenta e tutela i diritti e gli interessi delle persone che prestano la loro attività in favore di imprese ed enti con caratteristiche di agrarietà, di imprese ed enti che svolgono attività nel settore alimentare, in quello ambientale e in quello della pesca.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rappresenta e tutela:

1. i lavoratori (operai, impiegati, quadri) che prestano la loro attività in favore di imprese agricole principali e/o connesse, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato e/o con ogni ulteriore tipologia contrattuale prevista dal legislatore e/o dalla contrattazione collettiva, a prescindere dalla cadenza con cui avviene la corresponsione della retribuzione;
2. i piccoli coloni e i compartecipanti, i lavoratori produttori, anche se retribuiti in tutto od in parte con prodotti o in natura;
3. i lavoratori delle imprese private, pubbliche e cooperative che, con processi industriali od artigianali, producono, trasformano e commercializzano prodotti alimentari, del tabacco e, comunque, svolgono attività in favore dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente;
4. i lavoratori della pesca marittima, di acqua dolce e dell'acquacoltura;
5. i lavoratori impiegati nei settori, nelle attività e nelle imprese delle filiere agro-alimentare e agro-industriale.

SCOPI E AZIONI

(Artt. 4-5)

Art. 4

La Federazione, con la propria azione sindacale, ha come scopo la promozione e la tutela di diritti e di interessi individuali della persona che lavora nonché quelli collettivi dei propri associati, che essa organizza e rappresenta nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altro ente, organismo o autorità, sia in sede nazionale che sovranazionale.

La Fai non persegue finalità lucrative.

Art. 5

La Federazione, per realizzare i propri scopi istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da corso e organizza:

- a. la stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi con riguardo alla tutela di diritti e interessi dei propri rappresentati e di tutti coloro che operano nei settori di propria competenza;
- b. lo studio dei problemi sindacali, economici e tecnici, anche di interesse generale;
- c. la promozione, il coordinamento di un'azione sindacale idonea a realizzare le pari opportunità di ciascuna persona che lavora, sia come singolo sia considerato unitamente ad altre persone; la tutela dei diritti e degli interessi nonché la dignità della persona che lavora;
- d. la promozione e il coordinamento per la costituzione e per lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di sua competenza, mediante interventi di politica organizzativa, sia in ambito territoriale sia in ambito regionale o interregionale sia in ambito nazionale;
- e. la promozione, il coordinamento e l'organizzazione di attività di studio, di formazione e di informazione dei propri associati, quadri e dirigenti;
- f. la promozione per il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei propri associati, curandone e tutelandone i bisogni e gli interessi anche mediante la costituzione di enti bilaterali e/o enti similari e/o equipollenti che provvedano ad erogare o far erogare prestazioni sanitarie, previdenziali, assistenziali e in generale di forme di welfare a carattere integrativo e/o sostitutivo, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli, di quelli delle imprese alimentari, di quelli degli enti e/o imprese che svolgono attività di tutela dell'ambiente e di quelli nel settore della pesca;
- g. la promozione, nell'ambito della Federazione, di un'azione per realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne allo scopo garantire una piena partecipazione di ciascuno/a alla vita democratica della stessa e idonea a realizzare un'effettiva presenza di donne nei suoi organismi e nelle sue rappresentanze esterne;
- h. la promozione, il coordinamento e la rappresentanza di tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e a tutelare gli associati;
- i. l'esercizio di tutte le funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, di regolamenti e di disposizioni proprie degli enti/organismi sindacali cui aderisce;
- j. la designazione dei propri rappresentanti in commissioni, in enti e in organismi allorquando ne ricorrano i presupposti;
- k. la cura di ogni altra iniziativa diretta alle finalità di cui all'art. 4 di questo Statuto, determinando i criteri e gli indirizzi da seguire e attuando le direttive espresse dagli Organismi della Federazione e dalla Confederazione;
- l. ogni e qualunque altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali della Fai.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

(Artt. 6 - 7)

Art. 6

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri.

Gli associati, iscritti alla Federazione, hanno il diritto di partecipare e di concorrere all'elaborazione delle sue linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nei luoghi di lavoro e i propri delegati negli organismi della Fai.

Essi hanno, altresì, il diritto di ricevere tempestivamente la tessera di iscrizione, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione. Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, in maniera democratica e in forma civile e corretta.

Ogni iscritto ha il dovere di pagare il proprio contributo d'iscrizione alla Federazione con le modalità e nell'ammontare deliberati.

E' dovere degli iscritti uniformarsi e rispettare il presente statuto, le delibere degli Organismi della Federazione nonché le norme del codice etico della Cisl.

E' dovere di ciascun associato tutelare l'immagine della Federazione verso l'esterno. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, condizioni sociali o personali costituisce ragione di discriminazione nella Federazione.

Gli iscritti possono accedere alle cariche direttive della Federazione alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione di almeno due anni alla Fai anche sommata con l'iscrizione ad altra Federazione della Cisl.

Art. 7

La qualità di associato non è trasmissibile.

L'associato può sempre recedere dalla Federazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto alla Segreteria della Fai territorialmente competente.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Federazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLAZIONI DELLA FEDERAZIONE

(Artt. da 8 a 28)

Art. 8

La Fai è organizzazione sindacale diffusa su tutto il territorio nazionale e si articola in Federazione Nazionale, Federazioni Regionali (FSR) o Interregionali (FSI) e Federazioni Territoriali (FST).

Ciascuna di esse è titolare di propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Art. 9

Sono organi della Federazione Nazionale:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Consiglio Generale;

3. il Comitato Esecutivo;
4. la Segreteria Nazionale;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. il Collegio dei Sindaci.

Art. 10

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai Congressi delle strutture regionali o interregionali in regola con il tesseramento e la contribuzione.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce, di regola, ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo convocazione straordinaria.

La convocazione straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità obiettiva, può essere richiesta:

1. dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
2. da 1/3 degli iscritti a mezzo delle Federazioni regionali o interregionali cui compete la verifica della genuinità della sottoscrizione autografa di ciascun richiedente.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate in forma scritta. L'ordine del giorno del Congresso Nazionale, da redigersi in forma scritta, è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Nazionale e dev'essere noto almeno un mese prima della data della sua convocazione.

L'ordine dei lavori del Congresso nazionale è disciplinato da norme predeterminate, di volta in volta, contenute in una proposta di specifico Regolamento dal Consiglio Generale uscente ed approvato dal Congresso all'inizio dell'adunanza.

Il Congresso fissa i programmi e determina gli indirizzi generali di azione sindacale e attività connesse della Federazione e, in particolare, si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria Nazionale.

Esso elegge, altresì, i componenti del Consiglio Generale e i delegati al Congresso Confederale (Cisl), il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri.

Le decisioni del Congresso sono adottate a maggioranza semplice - ovverosia 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto - ad eccezione di quelle materie per le quali, nel presente statuto, si preveda una maggioranza qualificata.

Art. 11

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso nazionale, dai componenti di diritto e dai componenti designati o cooptati.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Sono componenti di diritto i Segretari regionali di Federazione e i rappresentanti di ogni Regione designati in conformità allo schema di seguito riportato:

- regioni da 3.000 a 15.000 iscritti: 1 componente;
- regioni da 15.001 a 30.000 iscritti: 2 componenti;
- regioni da 30.001 a 45.000 iscritti: 3 componenti;
- regioni con più di 45.001 iscritti: 4 componenti.

Il Congresso nazionale elegge 60 componenti del Consiglio Generale e, comunque, un numero di componenti pari almeno il 50 per cento più uno, esclusi i componenti di diritto e designati o cooptati.

Possono partecipare al Consiglio Generale i Responsabili dei coordinamenti di settore, con il solo diritto di parola e con riguardo alla materia di loro competenza.

Art. 12

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro.

L'organismo è, di norma, convocato dall'Esecutivo su proposta della Segreteria nazionale, almeno due volte all'anno.

In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

In caso di urgenza, può essere convocato, con motivazione scritta, dalla Segreteria nazionale.

Esso ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso nonché le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario che straordinario della Federazione.

Approva il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale da proporre al Congresso.

Fissa le norme del tesseramento; tale materia può essere demandata dal Consiglio Generale al Comitato Esecutivo con propria specifica delibera.

Delibera la costituzione di commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche.

Può integrare la composizione delle anzidette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e/o con esperti esterni.

E' prerogativa della Segreteria della Federazione proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti alle problematiche dei settori merceologici rappresentati.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese, in genere, a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede esplicita maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale con votazione segreta di ciascuno dei suoi componenti elegge:

- a) i componenti del Comitato Esecutivo;
- b) il Segretario Generale;
- c) su proposta del Segretario Generale eletto determina la composizione numerica della Segreteria ed elegge i suoi componenti.

Il Consiglio Generale adotta le deliberazioni sulla mozione di sfiducia, ex art. 17 del presente statuto, al Segretario Generale e alla Segreteria.

Art. 13

Il Comitato Esecutivo è l'organismo cui compete dare attuazione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio Generale.

Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a. membri della Segreteria nazionale;

- b. Segretari Regionali e/o Interregionali della Federazione;
- c. diciassette membri eletti dal Consiglio Generale tra i Segretari territoriali o i membri delle Segreterie regionali.

Nella composizione dell'organismo dovrà essere garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Possono partecipare, inoltre, alle riunioni del Comitato Esecutivo, in qualità di osservatori, i responsabili degli Enti partecipati della Federazione.

Si riunisce almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale della Fai nazionale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente statuto prevede una maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

E' competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali, interregionali e territoriali, così come disciplinata nell'art. 29 di questo statuto.

E' competente a deliberare la nomina del commissario ad acta così come previsto dall'art. 31 del presente statuto.

Emana, su mandato del Consiglio Generale, le norme del tesseramento e della contribuzione.

Il Comitato Esecutivo, per quanto attiene alle problematiche della condizione della donna, si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Femminile.

Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento.

Art. 14

La Segreteria nazionale è composta dal Segretario Generale e dai Segretari nazionali.

Nella composizione delle segreterie dovrà essere rispettata la rappresentanza di genere assicurando almeno la presenza di una componente donna.

Solo in situazioni adeguatamente motivate è possibile derogare al secondo comma.

Alla Segreteria spetta la direzione operativa della Federazione ed il compito di assicurarne il normale funzionamento.

Art. 15

La Segreteria nazionale rappresenta la Federazione nei rapporti con i terzi e le pubbliche autorità, adotta e pone in essere ogni e qualunque provvedimento idoneo ad assicurare il normale funzionamento della stessa Federazione, realizza le decisioni del Congresso nazionale, del Consiglio generale e del Comitato esecutivo.

Essa risponde collegialmente, di fronte ai superiori organismi deliberanti, della gestione del patrimonio della Federazione e della sua gestione economico - finanziaria.

La Segreteria nazionale predispone la propria relazione programmatica e il bilancio da sottoporre al Comitato esecutivo anche al fine della sua presentazione al Congresso.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 16

Alla Segreteria nazionale compete accertare che nella composizione degli organismi delle strutture regionali o interregionali e territoriali sia stata garantita e assicurata la rappresentanza di genere.

Art. 17

La proposta di deliberare la mozione di sfiducia alla Segreteria deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Generale che ne richiede, in forma scritta, la convocazione straordinaria.

Provvede alla Convocazione del Consiglio generale il Segretario generale della Federazione entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione del Consiglio generale provvede il Segretario generale della Organizzazione di livello immediatamente superiore entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta immediatamente dal Consiglio Generale, dopo la relazione del Presidente ed il conseguente dibattito.

Art. 18

Il Congresso elegge, anche al di fuori dei propri componenti e degli associati, il Collegio dei sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei sindaci non sono revocabili fra un Congresso nazionale e l'altro.

Nella prima riunione successiva al Congresso nazionale, il Consiglio Generale nomina il Presidente, scelto tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.

I componenti del Collegio dei sindaci non possono far parte di organi deliberanti della Federazione e delle strutture e/o enti partecipati dalla Federazione.

Art. 19

Il Collegio dei sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione, che riferisce agli organismi della stessa con la relazione al bilancio. Con voto consultivo, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Generale quando abbiano per oggetto questioni amministrativo-contabili-finanziarie. Il Collegio dei Sindaci si riunisce su convocazione scritta o a mezzo pec ad iniziativa del Presidente del Collegio stesso, con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche per telegramma con preavviso di tre giorni. Ad ogni modo, la presenza all'adunanza del Collegio della maggioranza dei suoi componenti sana ogni violazione delle regole di convocazione e rende valida l' adunanza.

Art. 20

Il Collegio dei Provirari è organo di garanzia statutaria e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto da parte degli organismi della Federazione e di quelli delle sue articolazioni organizzative regionali, interregionali e territoriali.

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, anche esterni alla Federazione, eletti dal Congresso.

I componenti del Collegio dei probiviri non sono revocabili fra un Congresso nazionale e l'altro.

Nella prima riunione, successiva al Congresso nazionale, il Consiglio Generale elegge il Presidente, tenuto conto dei requisiti e dei titoli di specifica competenza professionale.

La carica di componente del Collegio dei probiviri è incompatibile con quella di componente di organi direttivi della Federazione o di altro collegio dei Probiviri.

Il Collegio ha il compito di decidere sulle istanze degli associati avverso presunte violazioni alla Legge e alle norme statutarie, previa adeguata istruttoria ed accertamenti in base alle prove specificamente dedotte dagli interessati e ai documenti indicati dagli stessi.

Esso, altresì, dirime eventuali controversie e conflitti tra gli organi sociali, tra essi e gli associati e tra gli associati stessi.

Le decisioni del Collegio devono essere motivate e comunicate a tutte le parti interessate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec, qualora il destinatario/i-interessato/i ne sia munito/i.

Le decisioni vanno, altresì, comunicate al Segretario Generale per quanto di sua competenza.

Art. 21

Il Presidente del Collegio dei Probiviri provvede alla sua convocazione.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza (numero tre componenti) dei cinque eletti dal Congresso.

Il Collegio, senza sostituirsi all'onere probatorio che incombe alle parti, può eventualmente disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi indicati dalle parti per formarsi un convincimento sulla materia controversa.

Nell'esame di materie di particolare complessità, può persino nominare anche esterni alla Federazione, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio dispone, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo sempre il contraddittorio tra le parti.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa decisione presso l'archivio della Federazione.

Art. 22

Ricadono nella competenza del Collegio dei Probiviri le seguenti materie:

- a. procedimento disciplinare;
- b. conciliazione e risoluzione delle controversie interne;
- c. interpretazione dello Statuto;
- d. accertamento dei requisiti degli associati e delle cause d'incompatibilità e ineleggibilità;
- e. ratifica del procedimento di Commissariamento entro 15 giorni dall'adozione della delibera da parte del Comitato esecutivo.

Gli interessati possono inviare un'istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec alla Federazione Nazionale, sede del Collegio dei Probiviri.

La data di arrivo al protocollo della Federazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. 23

Il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati che abbiano interesse.

L'istanza in forma scritta dell'interessato/a, nel rispetto del requisito della tempestività con riguardo all'accadimento e/o all'avvenuta conoscenza dell'evento, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono fondamento e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

L'istanza anzidetta dev'essere comunicata, contestualmente, a mezzo raccomandata A. R. o pec al Collegio e alla/e parte/i evocate nel procedimento innanzi al Collegio con gli stessi mezzi.

Il Collegio, qualora dall'esame dell'istanza rilevi che i fatti sottoposti al suo vaglio non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 20 (venti) giorni, comunicare a mezzo racc. a.r. alle parti il giorno fissato per la loro audizione personale e, dopo averle sentite e assunte le prove addotte nel procedimento, assegnare un termine entro il quale possono essere prodotti ulteriori scritti illustrativi della materia vagliata dal Collegio ai fini di poter assumere una decisione.

In qualsiasi momento e nelle more del procedimento, il Collegio può disporre propri provvedimenti cautelari motivati, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato/a che ricopre cariche o incarichi direttivi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni: a) avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili; b) necessità di evitare ulteriori danni, diretti o indiretti, a terzi, alla Federazione o a singoli associati; c) evitare che l'incolpato reiteri le sue condotte antigiuridiche.

La richiesta di sospensione cautelare deve essere azionata da chi ha interesse con istanza in forma scritta, nella quale sono illustrati e provati la sussistenza dei requisiti che giustificano l'adozione di un tale provvedimento.

La Segreteria Regionale o Interregionale, competente per territorio, o la Segreteria nazionale, in caso di condotte poste in essere nella Federazione Regionale o Interregionale, sono legittimate a proporre l'istanza cautelare al Collegio dei Probiviri. La sospensione cautelare non costituisce, di per sé, anticipazione di alcuna decisione da parte del Collegio.

La revoca della sospensione cautelare è disposta immediatamente, con proprio provvedimento, dal Collegio al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Art. 24

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 90 (novanta) giorni, eventualmente prorogabili, dalla data dell'inizio del procedimento, con decisione motivata che preveda l'accertamento dell'inesistenza degli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in ragione della gravità delle inadempienze:

- a. il richiamo scritto;
- b. la deplorazione con diffida;
- c. la destituzione dalle eventuali cariche;
- d. la sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- e. l'espulsione.

L'espulsione può essere preceduta dal provvedimento di sospensione.

L'accertamento della condotta antiggiuridica, ai fini della determinazione dell'entità della sanzione, costituirà elemento di valutazione, in caso di nuovi procedimenti a carico dello stesso interessato, nel quinquennio successivo.

La decisione viene comunicata, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo pec, a ciascuna delle parti del procedimento e al Segretario Generale della Federazione nazionale per quanto di competenza.

Art. 25

Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere sottoposte dagli interessati, con istanza scritta comunicata alle parti del procedimento a mezzo racc. A. R. o a mezzo pec, al Collegio dei Probiviri.

L'istanza deve contenere l'esposizione dei fatti oggetto della controversia e dei mezzi di prova delle singole circostanze in essa dedotte a cura dell'interessato/a.

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria e garantita il contraddittorio tra le parti, emette il proprio provvedimento applicando le norme di Legge e quelle contenute nello Statuto entro 90 (novanta) giorni, eventualmente prorogabili, dalla data di inizio del procedimento.

È fatto salvo, in difetto di espresse statuizioni poste dalle parti interessate, il ricorso al criterio dell'equità nei provvedimenti assunti dal Collegio su tali controversie. Il criterio equitativo del provvedimento consente al Collegio di modellare il suo contenuto tenendo conto di talune peculiarità del caso concreto che la decisione secondo diritto non avrebbe potuto salvaguardare adeguatamente.

Art. 26

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza scritta di parte, parere sui regolamenti e sulle direttive attuative dello Statuto nel rispetto della Legislazione vigente e dello Statuto stesso.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità alle Leggi e/o allo Statuto di direttive e/o di norme regolamentari e/o provvedimenti adottati dagli organismi, lo comunica tempestivamente al Segretario Generale per l'adozione dei necessari provvedimenti.

La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo il contraddittorio tra le parti, sulla base dei mezzi di prova dedotti dagli interessati, si pronuncia entro 90 (novanta) giorni, eventualmente prorogabili, dalla data di inizio del procedimento. L'interpretazione dovrà, comunque, essere fornita dal Collegio sulla base delle norme di Legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Nelle more della pronuncia è fatto divieto alle parti di espletare attività o emettere provvedimenti relativi alle materie oggetto di interpretazione e, in caso di violazione, sarà adottata nei confronti degli inadempienti una sanzione disciplinare conservativa.

Art. 27

La parte interessata alla riforma di una decisione del provvedimento dei Probiviri Fai, entro sessanta giorni dall'avvenuta ricezione del provvedimento reso dal Collegio, può presentare

istanza di riforma del provvedimento stesso al Collegio dei Probiviri Confederale attenendosi alle procedure relative a tale superiore istanza.

Art. 28

Chiunque invii in forma scritta - tramite racc. A.R. o tramite pec - segnalazioni per presunte violazioni del Codice etico o anche suggerimenti e proposte di modifica e di ampliamento del Codice stesso, impone al Collegio di designare un promotore di giustizia per valutare la segnalazione pervenuta.

Le segnalazioni dovranno essere debitamente sottoscritte per consentire al Collegio di accertare la sua qualità di associato.

Le segnalazioni anonime non saranno esaminate.

Il promotore di giustizia, in caso di esame da parte del Collegio di presunte violazioni di chiunque, non parteciperà col suo apporto alla formazione del provvedimento adottato dai restanti componenti del Collegio.

**COMMISSARIAMENTO, COMMISSARIO "AD ACTA", REGGENZA E
CONTROVERSIE ELETTORALI**

(Artt.29-30-31-32-33)

Art. 29

Nei casi di gravi violazioni del presente Statuto - a titolo esemplificativo: il mancato rispetto delle decisioni adottate dagli Organismi della Federazione e della Confederazione su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, la violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali, Interregionali o Territoriali, la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti di un organismo in maniera tale da inficiare l'azione dello stesso, gravi irregolarità amministrative in danno del patrimonio, ingovernabilità di una Federazione anche in danno degli associati nonché inefficienza, inefficacia e ineffettività della Federazione nell'azione sindacale nel proprio spazio di competenza - da parte degli organismi delle Federazioni Regionali e/o Interregionali o Territoriali, il Comitato Esecutivo della Fai Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può, con proprio provvedimento motivato e previa adeguata istruttoria e contestazione condotta dalla Segreteria Nazionale, disporre lo scioglimento degli Organismi e provvedere alla nomina di un Commissario.

Il provvedimento ha efficacia immediata e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri per gli adempimenti previsti dall'art. 22 del presente statuto.

La mancata pronuncia del Collegio entro il termine equivale a ratifica per provvedimento adottato.

Art. 30

Il Commissario, deve provvedere al mandato conferitogli dal Comitato esecutivo col promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici della Federazione entro il termine fissato dal Comitato esecutivo che non può, comunque, eccedere la durata di un anno.

Quando non siano venute meno le cause che hanno determinato l'adozione del provvedimento di Commissariamento oppure non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi nel termine fissato dal Comitato Esecutivo, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, con propria istanza motivata, allo stesso organo che ha reso il provvedimento.

La proroga è accordata, con provvedimento dal Comitato Esecutivo, qualora il Commissario dimostri che non sono state rimosse le cause che hanno determinato il Commissariamento oppure ne sono emerse ulteriori, impreviste e imprevedibili, nonostante siano stati posti in essere, con la dovuta diligenza, tutti gli adempimenti per la ricostituzione degli organismi della Federazione.

La proroga non potrà, comunque, protrarsi oltre 6 mesi; allo spirare di tale termine la gestione commissariale cessa.

Art. 31 Nell'ipotesi di inerzia di uno degli organismi di una Federazione, che determinino violazione del presente Statuto - a titolo esemplificativo: specifici potenziali danni al patrimonio, all'azione sindacale di una Federazione per inerzia nell'adozione di uno specifico provvedimento, mancata apertura del c.d. conto cieco - con i medesimi organi e procedure di cui all'art. 29 del presente statuto può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento delle specifiche funzioni, senza far luogo allo scioglimento degli organismi, per il tempo necessario a rimuovere l'inerzia.

Gli organismi interessati dal provvedimento sostitutivo dei loro poteri, in contraddittorio, possono inoltrare motivata istanza scritta al Collegio dei Probivivi della Fai Cisl, nel termine perentorio di 15 giorni dall'adozione del provvedimento, per la verifica di legittimità del provvedimento stesso e il Collegio decide nei 15 (quindici) giorni successivi, eventualmente prorogabili, a quello in cui è pervenuta l'istanza.

Art. 32

Allorquando gli organismi di una Federazione Regionale o Interregionale e Territoriale ritengono di non essere in grado di far luogo alla sostituzione di un organo cessato, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale che sia nominato un Reggente che può essere anche estraneo alla Federazione.

La Reggenza cessa con la celebrazione del Congresso ordinario o quando l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e, comunque, d'intesa con la Segreteria nazionale.

Art. 33

Le controversie elettorali, relative all'elezione degli organismi, sono di competenza del Collegio dei Probivivi della Federazione, salvo diversa specifica disposizione dei regolamenti elettorali adottati.

Le controversie, riguardanti le elezioni dei delegati ai Congressi, di qualunque ordine e grado, sono portate direttamente all'esame di ciascuna Commissione competente per materia.

STRUTTURE REGIONALI, INTERREGIONALI E TERRITORIALI

(Artt. 34-35-36)

Art. 34

Spetta alla Federazione Regionale (FSR) o interregionale (FSI) assumere le iniziative, nell'ambito spaziale di competenza, per realizzare le scelte politiche, i programmi di attività della Fai, la sua azione sindacale nonché assicurare la presenza della Federazione negli Enti, pubblici e privati, e negli organismi regionali di interesse e, in ogni caso, inclusi quelli di competenza territoriale.

In particolare la FSR o la FSI:

1. sviluppa, d'intesa con la Federazione Nazionale, il coordinamento delle politiche economiche riguardanti i settori merceologici ricadenti nelle competenze del territorio regionale ed, eventualmente, di quelli territoriali specifici;
2. promuove, sempre d'intesa con la Federazione Nazionale, la costituzione ed il rafforzamento delle strutture territoriali di categoria, l'espansione del tesseramento, l'attività formativa ed il potenziamento professionale dei quadri;
3. rappresenta l'Organizzazione di categoria, per quanto di propria competenza spaziale;
 - a) nei confronti delle associazioni dei datori di lavoro eventualmente costituite a livello regionale, interregionale e territoriale;
 - b) nei confronti dei poteri pubblici e delle istituzioni regionali, per le materie di competenza categoriale ed esercita, coordinandola con i territori interessati, la titolarità della contrattazione decentrata quando la controparte è regionale e/o territoriale.

Sono Organismi della FSR o della FSI:

- a) Il Congresso Regionale o Interregionale;
- b) Il Consiglio Regionale o Interregionale;
- c) Il Comitato Esecutivo;
- c) La Segreteria;
- d) Il Collegio dei Sindaci.

E' dovere degli organismi di ogni Federazione Regionale o Interregionale dotarsi di un proprio statuto che costituisca il complesso di regole che disciplinino il patto tra gli associati nell'ambito spaziale di competenza e che abbiano rilevanza esterna.

Art. 35

Spetta alle Federazioni Territoriali, alle Federazioni Regionalizzate e Interregionali la titolarità della contrattazione territoriale, aziendale e/o integrativa o di prossimità nonché le politiche di settore e il sostegno alle RSU o RSA.

Gli organi delle Federazioni Territoriali e delle Federazioni Regionalizzate e delle Federazioni Interregionali sono tenuti a far conoscere alla Segreteria Nazionale e a quella Regionale gli eletti nei loro organismi direttivi, il dato relativo al tesseramento e al bilancio.

Sono organismi del Sindacato Territoriale:

- a) Il Congresso;
- b) Il Consiglio Generale;
- c) Il Comitato Esecutivo, ove disciplinato;
- c) La Segreteria;
- d) Il Collegio dei Sindaci.

E' dovere degli organismi di ogni Federazione territoriale dotarsi di un proprio statuto che

costituisca il complesso di regole che disciplinino il patto tra gli associati nell'ambito spaziale di competenza e che abbiano rilevanza esterna.

Per una migliore rappresentanza e tutela degli associati le strutture territoriali e regionalizzate, nella loro autodeterminazione, hanno facoltà di definire ulteriori articolazioni organizzative e funzionali nel territorio.

Art. 36

Le Federazioni Regionali, Interregionali e Territoriali, ferma restando la loro autonomia e autodeterminazione, nella formazione degli statuti dovranno tendere ad uniformarsi a quello nazionale.

PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI AD ENTI

(Artt.37-38-39-40)

Art. 37

Il patrimonio della Fai Cisl è costituito:

- 1) dalle quote degli associati, nella misura determinata dall'organismo competente (Consiglio generale o, su delega di questo, il Comitato Esecutivo) che regola la materia con propria delibera, stabilendo anche quale percentuale sia riservata alla Federazione nazionale e alle strutture regionali o interregionali e territoriali;
- 2) dai contributi di assistenza contrattuale e/o quote di servizio o comunque denominate;
- 3) dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Generale, stabilendone misura, le modalità di riscossione, la destinazione e il riparto degli stessi;
- 4) da lasciti testamentari e/o donazioni;
- 5) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- 6) dai beni immobili di cui ha acquisito la titolarità;
- 7) dalle eventuali eccedenze attive dei bilanci annui;
- 8) da contributi versati da terzi per pubblicità;
- 9) dagli eventuali proventi di attività svolte in conformità degli scopi della Federazione e da ogni altro tipo di contribuzione.

Art. 38

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione del Comitato Esecutivo, unitamente alle relazioni della Segreteria della Federazione e del Collegio dei Sindaci.

Art. 39

La Federazione Nazionale risponde, di fronte ai terzi e all'autorità giudiziaria, unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che è preposto al settore relativo all'amministrazione.

Le Federazioni Territoriali, Regionali e Interregionali sono munite ciascuna di un proprio e autonomo patrimonio e ciascuna di esse, o le persone che le rappresentano e che per ciascuna di esse operano, è responsabile per le obbligazioni da loro direttamente assunte nei confronti di chiunque.

La Federazione nazionale e i suoi organismi non rispondono degli obblighi assunti dalle Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dalla Federazione nazionale in favore delle Federazioni Regionali o Interregionali e Territoriali o degli iscritti, costituiscono normale attività di assistenza senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 40

La Federazione può costituire e partecipare ad enti ed associazioni, partecipare alla costituzione di società o acquistare partecipazioni in una società lucrativa già costituita o costituire società unipersonali in quanto tali attività possono concorrere al perseguimento dei fini istituzionali perseguiti dalla stessa.

INCOMPATIBILITÀ

(Artt. 41-42)

Art. 41

Per affermare l'autonomia del sindacato nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, la partecipazione agli organi dirigenti nazionali, regionali e locali della Federazione, la partecipazione ai Collegi dei Probiviri e dei Sindaci nonché l'assunzione di responsabilità esecutive o direttive nella Federazione e nelle sue articolazioni, sono incompatibili con:

1. la partecipazione al Governo o al Parlamento, alle Giunte regionali o provinciali, agli organi di associazioni di Comuni, di consorzi o di strutture intercomunali, alle Giunte comunali, circoscrizionali, sezionali o istituzioni e simili, a prescindere dalla denominazione;

2. la candidatura alle assemblee legislative nazionali ed ai Consigli regionali, provinciali e dei Comuni;

3. l'assunzione di incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, sezionali, di associazioni di Comuni, di consorzi o strutture intercomunali o simili, a prescindere dalla denominazione, in partiti, movimenti e formazioni politiche ed associazioni che svolgano attività interferenti con quella sindacale.

Il mancato rispetto di tali regole comporta la decadenza automatica dalla carica del dirigente sindacale.

Art. 42

Sono incompatibili fra di loro la carica di membro del Consiglio nazionale, Regionale, territoriale e quella di Segretario generale, e Segretario generale aggiunto, con membro di Segreteria di Unione sindacale regionale o Unione sindacale territoriale.

Vengono fatti salvi i casi disciplinati in specifica regolamentazione successiva.

ROTAZIONI E LIMITI DI ETÀ

(Art. 43)

Art. 43

La Federazione intende garantire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali nonché la cessazione della carica dirigenziale per sopraggiunti limiti di età.

A tal fine rimette a specifiche deliberazioni del Consiglio Generale la disciplina delle materie suddette.

COOPTAZIONI

(art. 44)

Art. 44

Il Consiglio generale nazionale, quelli regionali e quelli interregionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi.

Per quanto riguarda le Federazioni Territoriali la percentuale del 5% di cui al comma precedente può essere estesa fino ad un massimo del 10%.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

MODIFICHE STATUTARIE

(Art. 45)

Art. 45

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della Fai:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dalle firme del 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) da ciascuno dei Consigli Regionali della Fai a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pregressuale nazionale.

Il Consiglio Generale, prima dell'adunanza congressuale, esamina le proposte pervenute e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

VICENDE MODIFICATIVE DELLA FEDERAZIONE E SCIOGLIMENTO

(Artt. 46-47-48)

Art. 46

La Fai - quale associazione non riconosciuta - ancorché sfornita di personalità giuridica, è considerata dall'ordinamento come centro di imputazione di situazioni giuridiche, distinto dagli associati, e ad essa sono analogicamente applicabili in tema di vicende modificative – a titolo esemplificativo fusione, trasformazione, scissione – le norme stabilite in materia di associazioni riconosciute e/o di società.

Il Congresso è l'unico organo deputato a deliberare sulle vicende modificative della Fai a

maggioranza qualificata di 3/4 dei voti rappresentati.

Nei casi di modifiche soggettive della Federazione si fa luogo al computo cumulativo per determinare la durata dei mandati ricoperti dal dirigente eletto.

Art. 47

Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di 3/4 dei voti dei delegati.

In caso di scioglimento, il Congresso della Federazione delibera la destinazione e l'impiego del suo patrimonio.

V'è l'obbligo, comunque, di devolvere il patrimonio della Federazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 48

Per quanto non disciplinato in questo Statuto, si conviene di applicare, in quanto compatibili e per quanto di ragione, le norme dello Statuto della Cisl.